

REGOLAMENTO (CEE) N. 3349/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1989

che rettifica i regolamenti (CEE) n. 2053/89 e (CEE) n. 2054/89 che fissano le modalità particolari d'applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per talune ciliegie trasformate e delle uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che da una verifica effettuata è risultato l'esistenza di un errore nella versione inglese e greca dei regolamenti (CEE) n. 2053/89 della Commissione⁽⁵⁾, e (CEE) n. 2054/89 della Commissione⁽⁶⁾, che stabiliscono le modalità d'applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione, rispettivamente per talune ciliegie trasformate e per le uve secche; che occorre pertanto rettificare i regolamenti in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

Articolo 1

1. Nella versione inglese dei regolamenti (CEE) n. 2053/89 e (CEE) n. 2054/89, all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Were it is found that prices on resale, directly or via commercial intermediaries, are less than the minimum price for more than 15 % of a consignment imported, the weighted average of those prices shall be considered as the import price. »

2. Nella versione greca dei regolamenti (CEE) n. 2053/89 e (CEE) n. 2054/89, all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι τιμές μεταπώλησης, απευθείας ή μέσω εμπορικών μεσαζόντων, είναι μικρότερες από την ελάχιστη τιμή κατά περισσότερο από το 15 % εισαγόμενης παρτίδας, ως τιμή εισαγωγής θεωρείται ο σταθμισμένος μέσος όρος των εν λόγω τιμών. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le correzioni indicate all'articolo 1° sono applicabili dal 19 luglio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 14.